

# **Regolamento per la disciplina dei referendum comunali**

## **ART. 1 - Oggetto**

1. In applicazione delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e delle disposizioni dello Statuto Comunale, il presente regolamento stabilisce le norme per la disciplina dei referendum comunali, ed in particolare:
  - a) i criteri di formulazione del quesito;
  - b) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme;
  - c) le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto;
  - d) le modalità per la proclamazione del risultato.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale e con voto elettronico.

## **ART. 2 – Comitato promotore e modalità di formulazione del quesito**

1. Il Comitato promotore indica nell'atto costitutivo o nell'istanza di referendum l'indirizzo, il numero di telefono ed il recapito di posta elettronica delle persone che lo rappresentano.
2. La proposta referendaria, presentata nei termini stabiliti dallo Statuto Comunale, indica sinteticamente e chiaramente l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini, e riguarda materie non escluse dallo Statuto e dalle leggi dalla consultazione popolare.

## **ART. 3 Commissione dei Garanti**

1. Entro 10 giorni dalla data di ricezione del quesito referendario, il Segretario Generale attiva la procedura per la costituzione della Commissione dei Garanti.
2. Il Segretario Generale provvede, in seduta pubblica, assistito da due testimoni, ad estrarre a sorte i nominativi dei membri della Commissione, traendoli dagli elenchi forniti annualmente dall'Università degli Studi di Parma e dall'Ordine degli Avvocati di Parma.
3. I due dirigenti del Comune di Parma chiamati a far parte della Commissione dei Garanti sono estratti a sorte dall'elenco dei dirigenti competenti in materie giuridiche, nell'ambito della seduta di cui al comma precedente.
4. La data, l'ora ed il luogo della seduta sono pubblicati sul sito web del Comune di Parma con almeno 48 ore di anticipo e comunicati ai rappresentanti del Comitato promotore.

5. La Commissione è formalmente costituita con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dalla ricezione del quesito referendario di cui al comma primo.
6. Funge da segretario della Commissione dei Garanti un dipendente comunale nominato dal Segretario Generale. Di ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale.
7. La Commissione dei Garanti valuta che:
  - a. il quesito non riguardi materie escluse dallo Statuto e dalle leggi;
  - b. il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica, univoca, nonché corretta sotto il profilo tecnico-giuridico;
  - c. il Comitato promotore sia regolarmente costituito.
8. Ove la Commissione dei Garanti ritenga che il quesito difetti del requisito di cui alla lettera b) del comma precedente, convoca i rappresentanti del Comitato dei promotori, ai quali formula una proposta di correzione formale del quesito. Di tale incontro è redatto processo verbale, sottoscritto dai presenti alla seduta.
9. La Commissione dei Garanti si esprime in merito al quesito referendario entro 30 giorni dalla convocazione, a cura del Presidente della Commissione.
10. Il Segretario Generale, entro 5 giorni dalla decisione della Commissione di Garanzia, approva con proprio atto il verbale della Commissione medesima e ne dà comunicazione al Comitato proponente.
11. Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede decorrono i 90 giorni entro i quali il Comitato promotore è tenuto a raccogliere le firme necessarie, a norma dello Statuto, all'ammissione del quesito.
12. Dalla data del provvedimento di ammissibilità del quesito, la responsabilità del procedimento è assunta dalla Struttura competente in materia elettorale.

#### **ART. 4 - Modalità di raccolta delle firme**

1. La raccolta delle firme avviene mediante l'utilizzo di moduli in carta libera predisposti dall'Amministrazione Comunale e vidimati dal Dirigente del Comune competente in materia elettorale o suo delegato, sui quali è riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta referendaria.
2. Ciascuna firma apposta sul modulo è accompagnata dall'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore e dagli estremi del documento di identità personale in corso di validità esibito al momento della sottoscrizione.

3. La raccolta delle firme avviene, negli orari di apertura al pubblico, in apposito spazio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, oppure in spazi ed aree pubbliche appositamente autorizzati.

#### **ART. 5 - Autenticazione delle firme**

1. Le firme possono essere autenticate da un notaio, dal Segretario Generale, dal Sindaco, dagli Assessori, dai dipendenti comunali incaricati dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali che comunichino per iscritto la loro disponibilità al Sindaco.
2. L'autenticazione può avvenire collettivamente, ossia concernere tutte le firme contenute in ciascun modulo, indicando il numero delle firme autenticate e la data dell'avvenuta autenticazione.
3. I moduli con le firme autenticate vanno riconsegnati dal Comitato promotore alla struttura del Comune competente in materia Elettorale.

#### **ART. 6 – Verifica della raccolta firme ed indizione.**

1. La struttura competente in materia elettorale, entro 15 giorni dalla data di ricezione dei moduli contenenti le firme autenticate, verifica la regolarità ed il numero delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per decidere sull'eventuale accoglimento del quesito.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette la deliberazione del Consiglio Comunale alla Commissione dei Garanti, affinché si esprima circa l'intervenuto accoglimento integrale o parziale del quesito referendario. L'accoglimento integrale fa venir meno l'oggetto del referendum.
4. Ove non vi sia accoglimento del quesito, o esso sia accolto parzialmente, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, con proprio decreto indice il referendum, fissandone la data. Dell'indizione del referendum è data comunicazione al Prefetto.
5. Il decreto è adottato almeno 45 giorni prima della data fissata per la consultazione popolare.
6. Il Consiglio Comunale, o la Giunta in via d'urgenza, approvano la variazione al bilancio di previsione necessaria per l'organizzazione del referendum.
7. Dell'indizione del referendum è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

#### **ART. 7 – Svolgimento del referendum e proclamazione dell'esito.**

1. La propaganda referendaria ha inizio dal trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto e termine alle ore 24:00 del giorno antecedente l'inizio della consultazione.
2. L'espressione del voto ha luogo secondo modalità elettroniche, anche presso le sedi degli uffici territoriali decentrati da postazioni messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale in orari di apertura al pubblico e in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico.
3. Le votazioni hanno luogo per 5 giornate consecutive dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:00 del lunedì e termine alle ore 17:00 del venerdì.
4. Lo scrutinio è effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
5. L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza l'esito del referendum mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

#### **ART. 8 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore.

#### **ART. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste e i tempi contemplati dal Testo Unico dell'Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con testo unico approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni nonché dello Statuto Comunale. Dalla stessa data, è abrogato il precedente Regolamento per lo svolgimento dei referendum consultivi.

